



COMUNE DI  
**TRAMBILENO**  
UFFICIO TECNICO

Fraz. Moscheri, 8  
38068 Trambileno (TN)  
Tel. 0464.868028 - Fax. 0464.868290  
e-mail: ufficiotecnico@comune.trambileno.tn.it  
e-mail PEC: posta@pec.comune.trambileno.tn.it



protocollo

**RICHIESTA DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE**  
(art. 117 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome o denominazione ditta)  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente/sede legale a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
in Via/Piazza/Fraz. \_\_\_\_\_ Civ. \_\_\_\_\_  
n. tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ n.cell. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

titolare della domanda di Concessione edilizia/S.C.I.A. presentata in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_ per i lavori di : \_\_\_\_\_

**PER L'IMMOBILE**

**Ubicazione:** Località ..... Via/Piazza ..... n. ....  
piano ..... scala nr. .... interno n. ....  
Comune catastale: .....  
particelle edificiali (p.ed.) ..... (p.m.) .....

**CHIEDE**

(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamata dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- l'**esenzione totale** dal contributo di concessione ai sensi dell'art. 117 comma 1 lett. \_\_\_\_\_ della **L.P. 4 marzo 2008 n. 1** e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'**esenzione parziale** dal contributo di concessione ai sensi dell'art. 111 comma 2 della **L.P. 4 marzo 2008 n. 1** e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'**esenzione** della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di **parcheeggi** ai sensi della determinazione delle dotazioni minime di parcheggio art. 9 comma 6 lettera c) approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03.09.2010 e ss.mm.

COMPILARE SOLO nel caso in cui il/la richiedente sia coniugato/a

Il/La sottoscritto/a – CONIUGE

nato/a a \_\_\_\_\_ (cognome e nome o denominazione ditta)  
il \_\_\_\_\_ residente/sede legale a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
in Via/Piazza/Fraz. \_\_\_\_\_ Civ. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e in riferimento alle opere relative alla domanda di Concessione edilizia/S.C.I.A. presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### DICHIARA/DICHIARANO

la sussistenza dei seguenti requisiti:

di non essere titolare/i di diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

che l'unità immobiliare summenzionata risulta di proprietà tavolare del richiedente;

che tale requisito si estende anche al coniuge<sup>1</sup>;

### SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

a trasferire la propria residenza nell'unità abitativa in questione, entro un anno dalla fine lavori. a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. (In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione)

Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio si allega fotocopia di un documento di identità.

**La presente dichiarazione deve sempre essere fatta e sottoscritta anche dal coniuge, purché non divorziato o separato giudizialmente.**

Letto, confermato e sottoscritto

Trambileno, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**IL/LA DICHIARANTE**  
(firma)

\_\_\_\_\_  
**IL/LA CONIUGE DICHIARANTE**  
(firma)

(1) da cancellare nel caso in cui il richiedente sia celibe/nubile o divorziato; nel caso di separazione legale, indicare la data della sentenza.

## ART. 117 L.P. 1/2008 – ESENZIONE TOTALE o PARZIALE

### Art. 117

#### Esenzione dal contributo di concessione

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto:
  - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
    - 1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
    - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
    - 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;
  - b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;
  - c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
  - d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
  - e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 141;
  - f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;
  - g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
  - h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  - i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);
  - j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.
2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991.
4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.
5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.